



PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148
C.F. 80004650133
SETTORE AFFARI GENERALI
ISTITUZIONALI E LEGALI CENTRO STUDI E RICERCHE, URP.
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
SETTORE PERSONALE
(Tel. 031/230462 – 230272. N. FAX 031/230827)
SITO INTERNET www.provincia.como.it
E.MAIL infogarecontratti@provincia.como.it

BANDO DI GARA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 20.11.2011 AL 19.11.2013. N CIG: 32532781EF

Con il presente Bando la Provincia di Como mira ad individuare l'Operatore Economico che provveda alla realizzazione del servizio consistente della somministrazione di lavoro a tempo determinato di figure professionali ascrivibili alle categorie B, C, da impiegarsi con la forma del contratto di lavoro a tempo determinato a tempo pieno e/o parziale. Si d atto che il presente servizio rientra nei servizi elencati nell'Allegato II B e che pertanto soggiace a parziale applicazione del Codice dei Contratti.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 1096 del 13/09/2011

1) CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI:

ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 163/2006 : Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/06, si avvisa che tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax.

2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Como, Via Borgovico 148, presso la sede della Provincia di Como e le sedi distaccate nel territorio della Provincia di Como.

3) DURATA DEL SERVIZIO: dal 20.11.2011 al 19.11.2013

3.1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Ai sensi dell'Art. 1 del Capitolato Speciale d'appalto il servizio in oggetto comprende una prestazione variamente articolata che riguarda sia l'attività di ricerca e selezione del personale che di gestione dello stesso. Il ricorso a tale fornitura ha come finalità precipua quella di procurare all'Ente utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire l'impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio.

4) IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO : € 193.000

L'importo di € 193.000,00 ha la funzione di indicare il limite presunto delle maggiorazioni sul costo orario contrattuale dovute all'Agenzia ed ha carattere presuntivo. Non sono previsti oneri della sicurezza, per mancanza di rischi da interferenza.

4.1) IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO: a corpo ex art. 53, comma 4 D.lgs n. 163/2006

Ai sensi dell'art. 1 del Capitolato Speciale, la stipula del contratto non costituisce comunque l'obbligo per la Provincia di Como di effettuare forniture, se non in relazione ad effettive esigenze che si verificheranno nel biennio di efficacia del contratto.

5) ELABORATI DI GARA: Gli elaborati relativi alla gara in oggetto, sono visibili ed eventualmente ritirabili – presso l'Ufficio Gare – Villa Saporiti I° piano – via Borgovico, 148 – tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (/031-230462) . Sono, inoltre, acquisibili online all'indirizzo www.provincia.como.it sezione Bandi e Concorsi – Bandi per la fornitura di beni e servizi.

6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

**6.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI ORDINE GENERALE
(art. 34, art .38 D. LGS. N.163/2006, L. 266/2002 E ART. 36 BIS L. 248/2006)**

Per la partecipazione all'appalto, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti, da dimostrare mediante la produzione dell'apposita documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, secondo quanto successivamente indicato nel presente disciplinare:

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della L. 575/65. L'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; e che, nei confronti delle persone sopra indicate, negli ultimi cinque anni, siano stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della L.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente.

- non aver subito sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione o il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della L. 19.3.1990, n.55;
- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o non aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- inesistenza di iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 Dlgs 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
- essere in regola ai sensi dall'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sulla disciplina del lavoro dei disabili, ovvero esserne esonerato;
- non aver subito l'applicazione di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

- non trovarsi nella condizione di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente ai soggetti di cui alla lettera b) art. 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- di non avere presentato domanda di partecipazione per la presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio;
- di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. con altro soggetto concorrente, in forma singola o associata ovvero la sua controllante o controllata, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dagli offerenti presentando un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante secondo la natura giuridica dell'offerente.

6.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:

- a) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell'Impresa riferita agli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) pari ad almeno Euro 1.000.000,00 oltre IVA;
- b) Dichiarazione concernente l'importo relativo a forniture analoghe alla gara negli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) per un importo pari a € 500.000,00 oltre IVA;
- c) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre 1993, n.385;

I requisiti al punto a) ed al punto b) potranno essere successivamente comprovati mediante la produzione di copie dei bilanci e della documentazione attestante gli importi dei servizi precedentemente svolti

In caso di partecipazione in RTI si specifica che i requisiti di cui al punto a) e b) possono essere frazionati secondo le quote previste dalle relative disposizioni normative che vengono riportate ai successivi punti 8), 8.1), 8.2) e 8.3). I requisiti di cui al punto c) devono invece essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento temporaneo.

6.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RELATIVI ALLA CAPACITA' PROFESSIONALE E TECNICA (art. 42 Dlgs 163/06)

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia (in caso di ATI, il suddetto requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti l'ATI) per l'attività di somministrazione di lavoro, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione.
2. Iscrizione nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione ricerca e selezione del personale, rilasciata dal predetto Ministero stesso;
3. Elenco dei principali servizi effettuati nel triennio 2008/2010 di cui almeno 1 in favore di Pubbliche Amministrazioni

In caso di partecipazione in RTI si specifica che i requisiti di cui al punto 1 e 2 devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il RTI o consorzio e il requisito di cui al punto 3 può essere frazionato.

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL'IMPRESA SINGOLA

All'appalto sono ammesse le imprese singole in possesso dei requisiti elencati ai punti 6.1), 6.2) e 6.3).

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (ART. 37 DEL D.lgs n. 163/2006)

Sono ammesse a presentare offerte i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e i Consorzi ordinari di concorrenti ex art. 2602 del codice civile, ai sensi dell'art. 34 lett d) ed e) del D.lgs n. 163/2006 e smi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 37 del D.lgs 163/2006 e smi, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo (**associazioni di tipo misto**).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D.lgs 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c. anche se non ancora costituiti. In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o i consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

8.1) REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO ORIZZONTALE

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e), del Dlgs n. 163/2006, di tipo orizzontale i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti sopraindicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Le imprese riunite in A.T.I. devono dichiarare la propria quota di partecipazione e sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Il mandato conferito all'impresa mandataria dalle altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

8.2) REQUISITI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI DI TIPO VERTICALE

Per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere d) e) del D.lgs 163/2006 e s.m.i, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti sono posseduti dall'Impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente.

Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti sopraindicati possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Il mandato conferito all'impresa mandataria dalla altre imprese raggruppate deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

8.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI CONSORZI STABILI, EX ART. 36 DEL D.LGS N. 163/2006, E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 lett. b) DEL D.LGS N. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e smi, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 e smi è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di violazione di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

9) AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006 e smi, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dl.gs 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 Dl.gs 163/2006;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al

medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.lgs 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del D.lgs 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE - PROGRESSIVO

INTERPELLO: l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 140 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.lgs 163/06, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

10) PROCEDURA E CRITERIO d'AGGIUDICAZIONE: procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.lgs n. 163/2006

Il prezzo più basso verrà determinato sulla base della percentuale di maggiorazione più bassa offerta dall'Agenzia da applicarsi alla tariffa oraria del CCNL.

La percentuale di maggiorazione dovrà essere unica per tutte le categorie e mai pari a zero. In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del presente appalto.

Il prezzo offerto deve intendersi a corpo, omnicomprendivo e forfetario e, pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, a norma dell' articolo 7 del Capitolato Speciale d'appalto, ed indipendente da qualunque eventualità, fermo restando l'eventuale adeguamento per rinnovo del C.C.N.L. del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali.

Nel caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta adeguata, la Provincia aggiudicherà l'appalto alla ditta offerente se in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

10.1) IMPORTO COSTO ORARIO secondo la tariffa CCNL: vedasi art. 7 del capitolato speciale

Categoria e Posizione di accesso	Costo orario
B1	€ . 9,57.=
B3	€ .10,06.=
C1	€ .10,76.=

10.1) VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA:

L'Amministrazione si riserva la facoltà ex art. 86 comma 3 del D.lgs 163/06, di valutare la congruità delle offerte presentate quando, sulla base di elementi specifici, le offerte medesime appaiono anormalmente basse.

Qualora ricorra il caso dell'art. 86 comma 3 si utilizzeranno i criteri di verifica ed i relativi procedimenti previsti dagli artt. 87 e 88 D.lgs. n.163/06.

La Stazione Appaltante richiederà agli offerenti sospetti di anomalia di produrre le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara di cui e potranno riguardare a titolo esemplificativo ai sensi dell'art. 87 comma 2.

La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo complesso, inaffidabile. La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida..

10.2) MODALITA' e TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI

Ai sensi dell'art. 88 D.lgs 163/06, a seguito dell'esperimento della seduta di gara, la Stazione Appaltante richiederà per iscritto le giustificazioni dell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a **quindici giorni**.

Le GIUSTIFICAZIONI dovranno riguardare le VOCI DI PREZZO che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Ove l'esame delle giustificazioni non sia sufficiente ad escluderne l'incongruità e l'anomalia, la stazione appaltante richiederà all'offerente di integrare quelle già presentate ritenute pertinenti agli elementi costitutivi dell'offerta medesima. La richiesta di giustificazioni integrativa verrà formulata dalla Stazione Appaltante per iscritto e dovrà indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, oltretutto recare l'invito all'offerente a dare tutte le giustificazioni ritenute utili. All'offerente è assegnato un termine **non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste ad integrazione**.

Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convocherà l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo inviterà a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenterà alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante potrà prescindere dalla sua audizione.

La stazione appaltante escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulterà, nel suo complesso, inaffidabile. La stazione appaltante sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la esclude, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. **Ai sensi dell'art 88 comma 7 D.lgs 163/06 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.**

La procedura di valutazione di congruità dell'offerta non verrà applicata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la stazione appaltante procederà a valutare la congruità delle offerte presentate quando, sulla base di elementi specifici, le offerte medesime appaiono anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

11) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

FORMA DELL'OFFERTA: l'offerente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire un plico chiuso e sigillato con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo e controfirmato su entrambi i lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa mittente, la seguente dicitura:

“OFFERTA – “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 20.11.2011 AL 19.11.2013. N CIG: 32532781EF”

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere all'interno DUE buste, a loro volta sigillate come sopra indicato e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 2) “BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”.

11.1) CONTENUTO DEI PLICHI

BUSTA A) Documentazione amministrativa

Deve contenere a pena di esclusione :

1. **Dichiarazione** redatta secondo il modello Allegato 1 - da rendersi quale sostitutiva di notorietà ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, e dai soggetti di cui all'art. 38 del Dlgs 163/06 fra l'altro, attestante:
 - ✓ Denominazione, ragione sociale e sede dell'Agenzia ;
 - ✓ Iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell'attività (dovendo la stessa corrispondere alla prestazioni del presente contratto);
 - ✓ iscrizione all'Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 D.Lgs. 276/2003;
 - ✓ Estremi dell'Autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ;
 - ✓ Inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10, L. n. 575/1965 (antimafia);
 - ✓ Dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione e di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 38 D.L.g. 163/2006 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 47 citato comma 2, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

La dichiarazione dovrà essere redatta in lingua italiana da rendersi in carta libera compilando lo schema “ALLEGATO 1” al presente bando.

2. il **Capitolato Speciale d'Appalto debitamente sottoscritto in ogni pagina da chi rappresenta l'Impresa**, comportando la sottoscrizione l'integrale accettazione del medesimo;

3. **Elenco dei servizi** effettuati presso Enti Pubblici o privati nel triennio 2008/2010, di cui almeno uno in favore di Pubbliche Amministrazioni con i indicazioni degli importi, delle date e dei destinatari.

4. CAUZIONE PROVVISORIA

La garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri della sicurezza, è commisurata a € 3.860,00 .

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia così determinato è commisurato ad Euro 1.930,00.

La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi:

- **Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'impresa concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**
- **Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**
- **Mediante fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile , e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal Decreto n. 123/04, e nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a

**tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A
PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.**

Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte pena esclusione.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

**5. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE :**

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, ed a pena di esclusione dalla gara, dalla ricevuta in originale, ovvero fotocopia della stessa, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nelle Deliberazioni del Consiglio dell'Autorità del 03/11/2010 nella misura di € 35,00 .

L'importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell'avviso dell'Autorità del 31.3.2010 - secondo le seguenti modalità:

- ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da stampare ed allegare all'offerta**, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione".
- IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te" e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce "contributo AVCP". **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all'offerta.**

Per i soli Operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788),

(BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Copia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà all'esclusione dalle procedura di gara, ai sensi dell'art. 4 c. 2 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

6. **DICHIARAZIONI** dei due istituti bancari o intermediari autorizzati come indicato al precedente punto 6.2);
7. **MODELLO GAP** debitamente compilato, allegato alla presente lettera di invito;
8. **IMPEGNO DI COSTITUZIONE RTI:** in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti e/o consorzi, si dovrà allegarla dichiarazione contenente l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

11.2) BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA: chiusa, sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare al suo esterno la dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**", il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare rispettando quanto segue:

- dovrà essere redatta in lingua italiana su carta bollata secondo l'**ALLEGATO 2**;
 - dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita;
 - l'offerta economica presentata da parte dei Raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei Consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del c.c., non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari di concorrenti
- dovrà comprendere:
- l'oggetto della gara;
 - l'esatta denominazione del concorrente o concorrenti offerenti, completa dell'indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, mail...);
 - L'indicazione dell'offerta economica dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modulo offerta economica Allegato 2, allegato al presente bando, mediante indicazione della percentuale di maggiorazione espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si terrà in considerazione il ribasso scritto in lettere

La percentuale di maggiorazione non potrà contenere più di due decimali.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

Il prezzo di aggiudicazione deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la fornitura in oggetto, dichiarando la ditta di aver valutato, nel determinarlo, ogni altro onere anche eventuale non prevedibile, cosicché qualsiasi aumento dovesse a qualsiasi titolo verificarsi dovrà essere considerata come alea contrattuale pattuita.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Le offerte inserite non possono essere né ritirate né sostituite dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita, in sede di selezione, la presentazione di altre offerte.

12) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: il termine di presentazione delle offerte è stabilito per le ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2011,

L'invio del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara e la busta chiusa dell'offerta, potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante consegna a mano.

Il plico dovrà essere indirizzato all'Ufficio Protocollo della Provincia di Como – via Borgovico, 148 – 22100 COMO e sullo stesso si dovrà apporre il codice fiscale dell'Impresa partecipante (se Raggruppamento di Imprese di tutte le Imprese) per poter procedere ai controlli da effettuare prima della gara.

13) PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA:

A partire dalle ore 10.00 del giorno 17 ottobre 2011 il Presidente di gara procederà, in seduta aperta, all'apertura delle buste contenenti la documentazione ed alla verifica della documentazione stessa ai fini dell'ammissione alla gara ed al sorteggio delle imprese ex art. 48 D.lgs n. 163/2006.

A partire dalle ore 10.00 del giorno 31 ottobre 2011, il Presidente di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla aggiudicazione provvisoria a favore della migliore offerta

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione procedendo in caso di dichiarazioni false alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000e dell'art. 38 lett. h) D.lgs n. 163/2006.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo e del secondo classificato.

L'aggiudicazione definitiva nei confronti del miglior offerente sarà subordinata alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione.

14) CONTROLLO POSSESSO REQUISITI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D.LGS 163/06

Ai sensi dell'art. 48 D.lgs n. 163/2006, l'Amministrazione, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, richiederà ad un numero d'offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti nel presente bando di gara.

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero l'offerente non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e per gli eventuali provvedimenti di sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previsti dal medesimo art. 48 D.lgs n. 163/2006.

La suddetta richiesta sarà altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicheranno le suddette sanzioni e si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

L'aggiudicazione definitiva nei confronti del miglior offerente sarà subordinata alla positiva verifica di quanto dichiarato in sede di autocertificazione circa i requisiti di ordine generale e speciale di qualificazione.

15) ESCLUSIONE – AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e s.m.i, oltre che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti :

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; **dei soci** o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico **o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci**, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti **cessati dalla carica nell'anno** antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri **che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione** della condotta penalmente sanzionata; **l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;**

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara:

1. l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;
2. aver presentato l'offerta che non sia corredata dalla garanzia pari al 2% (o dimezzata) dell'importo complessivo della gara in oggetto, commisurata a Euro **3.860,00=**. E' altresì motivo d'esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.
3. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
4. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo dell'offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
5. l'aver presentato l'offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.

7. l'aver presentato l'offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel presente bando a garanzia della provenienza, autenticità, integrità e segretezza dell'offerta e, pertanto, l'offerta stessa, a pena di esclusione:

- a. dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa, seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita
- b. dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo antistrappe e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale andrà indicato l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo dell'impresa mittente. Tale busta non dovrà contenere nessun'altra documentazione e dovrà essere inserita in altro plico , contenente la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito , confezionato e sigillato secondo le prescrizioni indicate.

Verranno , altresì , escluse , a garanzia della certezza del contenuto dell'offerta :

- le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
- non sarà ammessa alla gara l'offerta **MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO DI GARA**
- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

CASI SPECIALI

- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

16) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI

Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs n. 163/2006 l'Amministrazione darà comunicazione, entro 5 g.g dallo svolgimento, dell'esito della gara:

- all'aggiudicatario dell'aggiudicazione in suo favore;
- al secondo classificato in graduatoria;
- ai concorrenti offerenti, ammessi ma non risultati aggiudicatari, dell'aggiudicazione provvisoria in favore del 1° classificato e del relativo ribasso;
- ai concorrenti offerenti esclusi dell'avvenuta esclusione, anche con riserva di successiva motivazione, circa l'avvenuta esclusione.

17) OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, **pena la decadenza dell'aggiudicazione:**

1 – certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, da cui risulti che nulla osta alla stipulazione del contratto ai sensi della L. 575/65 e successive modifiche.

2 – la garanzia fidejussoria nella misura del 10%, stipulata, secondo il disposto dell'art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e del DM n. 123/2004, la quale, a scelta dell'offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.lgs n. 163/2006, come modificato dal D.lgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Si precisa che:

- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 10%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento;
- in caso di aggiudicazione **con ribasso d'asta superiore al 20%**, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia ex art. 75 D.lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni di contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3 – la ricevuta dell'Ufficio Economato per deposito spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore a norma dell'art. 112 del Regolamento Generale e che vengono quantificati in circa € 3.000,00 .

4 – il modello APPALTATORI e SUBAPPALTATORI debitamente compilato e sottoscritto.

Ove nel termine previsto l'impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno e nel luogo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'escussione della garanzia a corredo dell'offerta, salvi i maggiori danni .
L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.3.1990 n. 55.

5 - Piano Straordinario contro le mafie :

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e smi

Comma 1: "Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni."

Comma 2. "I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1".

Comma 3. "I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa".

Comma 5: "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP).

Comma 7: “ I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla Stazione Appaltante o all’Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”.

Si avvisa, inoltre, che:

Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 la stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge.

Ai sensi del comma 9 bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Sanzioni: Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 e € 3.000.

18) MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO: La realizzazione del presente affidamento è finanziata in parte mediante fondi provinciali.

19) MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE:

Per il servizio oggetto del presente appalto la Provincia si obbliga a corrispondere all'Impresa fornitrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal lavoratore, le somme risultanti dall'applicazione della maggiorazione percentuale offerta alla tariffa lorda oraria prevista dal vigente C.C.N.L. del comparto Enti Locali, oltre I.V.A. sulla parte imponibile.

Le tariffe orarie previste dal vigente C.C.N.L. del comparto Enti Locali, suddivise per categorie e posizioni economiche sono indicate al citato Articolo del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'impresa avrà diritto a pagamenti a 90 giorni dal ricevimento della fattura emesse a fine contratto o, comunque a fine mese.

20) SVINCOLO DELL'OFFERTA: gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta non prima di 180 giorni dalla data della gara.


21) INFORMAZIONI: Le informazioni di **natura amministrativa** potranno essere richieste all'Ufficio Gare e Contratti, Via Borgovico 148, Como, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, - tel. 031/230462 - 031/230272 - fax 031/230827 - email: infogarecontratti@provincia.como.it.

SI PRECISA CHE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESITO DELLA GARA VERRANNO DATE AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006 AL CANALE PREFERENZIALE DI COMUNICAZIONE INDICATO DALL'IMPRESA SUL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ALLEGATO 1)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Dario Galetti

Como, 26 settembre 2011

**Il Dirigente del Settore Affari Generali Istituzionali e
Legali Servizio Gare e Contratti
(Dott. Matteo Accardi)**



AVVISO IMPORTANTE

La Stazione appaltante , per agevolare la partecipazione alla gara , ha predisposto il modulo Allegato 1 segue contenente tutte le dichiarazioni relative ai requisiti tecnico-economici, organizzativo – finanziari e di idoneità morale del concorrente richiesti dalla vigente legislazione sui contratti pubblici.

Si raccomanda ai concorrenti di prestare la massima attenzione nella compilazione del modulo in quanto le dichiarazioni in esso contenute vengono rese in forma di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la cui l'eventuale non veridicità è gravemente sanzionata sul piano amministrativo e penale.

Le dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante dell'impresa e , per quanto concerne i requisiti di idoneità morale (assenza di procedure fallimentari pendenti o dichiarate , di procedimenti penali pendenti o di condanne penali pregresse nonché provvedimenti assimilati) da tutti i soggetti obbligati a renderle ai sensi dell'art. 38 decreto legislativo 163/2006.

Ciò per garantire la veridicità di dichiarazioni inerenti dati personali ed in particolare l'esistenza di provvedimenti definitivi del giudice penale (sentenze pateggiate e condanne con beneficio della non menzione) non risultanti dal certificato penale rilasciato ad istanza di privati.